

DIREZIONE GENERALE - 853 REG.DEC.

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ai sensi degli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e dell'art. 8 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 27.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
GIULIANO ISONTINA**

DECRETO

DEL DIRETTORE GENERALE

L'anno **duemilaventi**
il giorno nove del mese di OTTOBRE

IL DIRETTORE GENERALE

dott. Antonio Poggiana

nominato con Delibera della Giunta Regionale n° 2266 dd. 27 dicembre 2019

OGGETTO: Conferimento dell'incarico di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, ai sensi degli artt. 3 e 3-bis del D.Lgs 30.12.1992, n. 502 e dell'art. 8 della L.R. 17 dicembre 2018, n. 27.

Richiamata la L.R. n. 27 dd. 17.12.2018 “*Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale*”, che ha abrogato in parte la L.R. 17/2014, articolando all'art. 3 il Servizio Sanitario Regionale (SSR), a completamento del processo riorganizzativo, nelle seguenti Aziende/Enti:

- Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC);
- Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASU GI);
- Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (AS FO);
- I.R.C.C.S Burlo Garofolo;
- I.R.C.C.S Centro di Riferimento Oncologico;

richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 2174 dd. 12.12.2019, con cui, tra l'altro, è stata costituita l'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, con effetto dall'1.1.2020, e il conseguente decreto del Presidente della Regione n. 0223/Pres dd. 20.12.2019;

richiamata, inoltre, la deliberazione della Giunta Regionale n. 2266 dd. 27.12.2019 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore Generale dell'A.S.U.G.I. al dott. Antonio Poggiana, per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2024 incluso;

richiamati, altresì, gli artt. 3 e 3-bis del predetto D.Lgs. n. 502/1992, che disciplinano l'organizzazione delle Aziende Sanitarie e, in particolare:

- l'art. 3, comma 7, che definisce i requisiti necessari per la nomina a Direttore Sanitario;
- l'art. 3, comma 11, che disciplina i casi di incompatibilità e le condizioni ostative alla nomina del Direttore Sanitario;
- l'art. 3-bis, comma 8, che stabilisce l'esclusività del rapporto di lavoro del Direttore Sanitario e dispone che la regolamentazione dello stesso sia demandata ad un contratto di diritto privato, conferendo alla Regione il potere di disciplinare le cause di risoluzione del medesimo;

visto l'art. 8 della L.R. 27/2018, recante disposizioni relative alla Direzione strategica aziendale composta – oltre che dal direttore generale – dal direttore amministrativo, dal direttore sanitario e dal direttore dei servizi sociosanitari, sulla base di incarichi conferiti ai sensi del decreto legislativo n. 4.8.2016, n. 171;

richiamato l'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016 e considerato che, alla data attuale, non risulta possibile darvi attuazione, mancando un requisito imprescindibile ai fini della selezione volta alla formulazione degli elenchi regionali quale l'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano di definizione dei criteri di valutazione dei titoli formativi e professionali, scientifici e di carriera;

atteso, pertanto, che sul punto soccorre la disposizione contenuta nell'art. 5 del citato D.lgs. n. 171/2016, in base alla quale fino alla costituzione dell'elenco nazionale e degli elenchi regionali di cui rispettivamente agli artt. 1 e 3, del medesimo decreto legislativo, si applicano per il conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore dei servizi sociosanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e degli altri enti del SSN le procedure vigenti alla data di entrata in vigore del suddetto D.lgs. n. 171/2016;

acclarato quindi che, nel caso di specie, trova applicazione il predetto D.Lgs. n. 502/1992 che agli artt. 3, comma 7 e 3-bis, comma 9, disciplinato i requisiti previsti per il direttore amministrativo e il direttore sanitario;

considerato che, per quanto sopra riportato, l'incarico di direttore sanitario ha natura fiduciaria;

vista, inoltre, la D.G.R. n. 2358 dd. 14.12.2018 recante all'oggetto "*DPCM 502/1995. Schemi tipo dei contratti dei Direttori generale, amministrativo, sanitario e sociosanitario, nonché dei Commissari e Vicecommissari straordinari del Servizio Sanitario Regionale. Approvazione.*";

richiamata, altresì, la D.G.R. n. 683 dd. 28.04.2019 recante "*DPCM 502/1995. Determinazione del trattamento economico dei Direttori generali e dei Direttori amministrativi, sanitari e dei servizi sociosanitari degli enti del SSR*", in base alla quale il trattamento economico lordo del Direttore Generale dell'ASUGI (Fascia A) è pari a Euro 154.937,07 annui, mentre il compenso del Direttore amministrativo, sanitario, dei servizi sociosanitari è determinato nella misura dell'80% del trattamento economico del rispettivo Direttore generale;

attesi gli articoli 3, 5, 8,10 e 14 del D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 recante "*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*";

rilevata la necessità di procedere alla nomina del Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;

ritenuto di nominare nel predetto incarico di natura fiduciaria il dott. Andrea LONGANESI, dirigente medico, visto il *curriculum vitae*, conservato agli atti, dal quale emerge il possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico in oggetto previsti dall'art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. nonché dell'idonea ed adeguata esperienza professionale e manageriale;

preso atto che il dott. LONGANESI ha manifestato la propria disponibilità ad assumere l'incarico di cui trattasi e ha rilasciato propria dichiarazione, custodita agli atti, attestante l'assenza di situazioni di inconfiribilità di cui all'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

precisato che, con riferimento alla non sussistenza delle suddette condizioni ostative, anche in corso di svolgimento dell'incarico l'Amministrazione potrà procedere ad effettuare in qualsiasi momento le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione;

ritenuto pertanto di affidare l'incarico fiduciario di Direttore Sanitario dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina al dott. Andrea LONGANESI, con decorrenza dall'1.11.2020 e fino al 31 ottobre 2025 incluso, previa sottoscrizione del relativo contratto individuale predisposto in analogia allo schema tipo approvato con DGR n. 2358/2018;

rilevato che il presente provvedimento è atto proprio del Direttore Generale, riguardando scelte ed apprezzamenti di esclusiva competenza e vertendo su rapporti di natura fiduciaria;

IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

1. di conferire al dott. Andrea LONGANESI, dirigente medico, l'incarico di Direttore Sanitario dell'A.S.U.G. I. , ai sensi degli artt. 3 e 3-*bis* del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm. e dell'art. 8 della L.R. 27/2018;
2. di dare atto che:
 - a) l'incarico in argomento sarà disciplinato in analogia allo schema tipo di contratto di diritto privato, approvato con DGR n. 2358 dd. 14.12.2018, avrà decorrenza dall'1.11.2020 e fino al 31 ottobre 2025 incluso, salvo quanto previsto negli artt. 9, 10, 11 e 12 del medesimo testo negoziale;
 - b) il trattamento economico da corrispondere al Direttore Sanitario è stabilito nella misura dell'80% dell'emolumento riconosciuto al Direttore Generale dell'Ente, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale con provvedimento deliberativo n. 2427 dd. 21.12.2018 è stimabile in un compenso annuo onnicomprensivo pari a Euro 123.949,65 al lordo di oneri e ritenute di legge, suscettibile di essere integrato fino ad un massimo del 20% dello stesso, della realizzazione degli obiettivi fissati annualmente dal Direttore Generale e dei risultati di gestione conseguiti;
3. di rendere la necessaria pubblicità su sito web aziendale ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 14.03.2013 n. 33 e s.i.m.

L'onere previsto dal presente atto, valutato in Euro 148.739,58 su base annua, compresa la maggiorazione del 20%, oltre agli oneri sociali e all'IRAP, andrà imputato ai conti 340.300.100.100.10 (compenso agli organi direttivi e di indirizzo - indennità), 340.300.100.100.30 (compenso agli organi direttivi e di indirizzo – oneri sociali) e 400.200 (IRAP relativo a collaboratori e personale assimilato a lavoratori dipendenti) del bilancio dell'Azienda, per gli esercizi di rispettiva competenza.

Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Antonio Poggiana

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ANTONIO POGGIANA

CODICE FISCALE: PGGNTN64M30C743F

DATA FIRMA: 09/10/2020 13:34:52

IMPRONTA: 6DF6BB617EED1CDECD68E50C772BE5173133E52998C2F0ED5EBBB8B53585F85B
3133E52998C2F0ED5EBBB8B53585F85BA68C21F597EC54B500DB6578E433F543
A68C21F597EC54B500DB6578E433F543E998A12ED6E6E92C5E75D07AA7B26B05
E998A12ED6E6E92C5E75D07AA7B26B052D12357C5F7E7326D7A154C90DAFEA72